



VERBALE DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 02 DEL 2017

Oggi 10 ottobre 2017, alle ore 9,00 presso la sede legale della società Indecast s.r.l., sita in Castiglione delle Stiviere, Via Gerra n. 17, codice fiscale e partita IVA n. 01304660200, l'Organo Amministrativo della società, nella persona del sig. Franco Nodari, in qualità di Amministratore Unico, ha presenziato per discutere e verbalizzare la

DETERMINA n. 02

Avente ad oggetto il seguente ordine del giorno:

1. indirizzi alla società Biociclo srl triennio 2017-2018-2019;

2. indirizzi per lo statuto Biociclo

3. richiesta dati riferiti al personale della società Biociclo

L'Amministratore Unico chiama la sig.a Daniela Sorlini a fungere da segretario.

Sono inoltre presenti nello stesso luogo, il consulente della società dott. Michele Russo, il Direttore Tecnico geom. Marco Caggegi, il Direttore Amministrativo rag. Daniela Sorlini;

il segretario è in grado di percepire adeguatamente la discussione oggetto della verbalizzazione e prendere visione dei documenti inerenti;

gli intervenuti dichiarano di essere informati degli argomenti posti all'ordine del giorno, di aver preso visione dei documenti inerenti e di nulla opporre alla loro trattazione.

Dopo aver constatato la regolare costituzione dell'odierna riunione e la conseguente validità per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, L'Amministratore Unico dichiara aperta la seduta.

1. indirizzi alla società Biociclo srl triennio 2017-2018-2019;

Prende la parola l'Amministratore Unico sig. Franco Nodari, il quale ricorda che la delibera del Consiglio Comunale n. 92 del 29/09/2017 allegato b) attribuisce ad Indecast, in qualità di socio di maggioranza, l'impegno di richiedere a Biociclo srl, in collaborazione con gli altri soci, l'attuazione dei principi e degli indirizzi indicati nella delibera predetta e previsti per legge.

Nello specifico Indecast dovrà trasmettere a Biociclo gli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione e gli indirizzi in materia di applicazione delle norme riguardanti la trasparenza, come meglio specificato nel documento di cui si allega copia (allegato A).

l'Amministratore unico, quindi



DETERMINA

di trasmettere a Biociclo srl il documento contenente gli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione e gli indirizzi in materia di applicazione delle norme riguardanti la trasparenza, per il triennio 2017-2018-2019, come da allegato A.

2. indirizzi per lo statuto Biociclo

Riprende la parola il sig. Nodari, il quale precisa che, in attuazione della delibera del C.C. n. 76 del 31/07/2017, in data 09/10/2017 a mezzo pec è pervenuta, dal Comune di Castiglione, l'indicazione di trasmettere alla partecipata Biociclo la richiesta per la convocazione dell'assemblea straordinaria, previa ricerca del consenso anche degli altri soci di minoranza, per conformare la società alle previsioni del T.U., nello specifico di approvare:

- il nuovo statuto con la previsione dell'Amministratore Unico, quale organo di amministrazione;
- l'adeguamento dello statuto alle altre norme previste dal Testo Unico delle società a partecipazione pubblica;
- l'istituzione di un comitato di tecnici designati da ciascun socio, e senza oneri per Biociclo srl, di supporto alle scelte dell'amministratore unico.

Al termine dell'intervento l'amministratore Unico

DETERMINA

di trasmettere a Biociclo srl, il documento con gli indirizzi per la modifica dello statuto.

3. richiesta dati riferiti al personale della società Biociclo

Il sig. Nodari continua dicendo che sempre in data 09/10/2017, con protocollo 24909 il Comune di Castiglione ha trasmesso a mezzo pec la richiesta dati riferiti al personale della società Biociclo, nel dettaglio: elenco dei dipendenti della società con l'indicazione del nominativo, del servizio assegnato, delle mansioni svolte, del tipo di rapporto (tempo determinato con relativa scadenza o indeterminato o contratto di somministrazione ecc.), quantità di lavoro, contratto collettivo applicato, categoria contrattuale di inquadramento.

Per i dipendenti a tempo indeterminato (retribuzione lorda annua fissa, salario accessorio, oneri fiscali e riflessi a carico del datore di lavoro e costo medio orario per i contratti di lavoro flessibile.

Al termine dell'intervento l'amministratore Unico



DETERMINA

di trasmettere a Biociclo srl, il documento con la richiesta dei dati riferiti al personale della stessa.

Essendo esauriti i punti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo più la parola il Presidente chiude la seduta alle ore 10,00.

Il Presidente

FRANCO NODARI

Handwritten signature of Franco Nodari in black ink.

Il Segretario

DANIELA SOBLINE

Handwritten signature of Daniela Sobline in black ink.



INDIRIZZI ALLA SOCIETA' BIOCICLO SRL TRIENNIO 2017-2018-2019

Le indicazioni contenute negli indirizzi di seguito riportate, s'intendono richieste in qualità di socio di maggioranza della società Biociclo srl, in collaborazione con gli altri soci, essendo la stessa Biociclo tenuta agli obblighi di trasparenza limitatamente all'attività di pubblico interesse.

INDIRIZZI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La società ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2018-2019.

Ha nominato il responsabile della prevenzione della corruzione: Ing. Andrea Mazzon.


Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di Indecast srl, individuato nel Direttore Amministrativo sig.a Daniela Sorlini:

- vigilerà che la società abbia adottato i provvedimenti previsti dal PNA, dalle linee guida dell'ANAC e dagli indirizzi citati nella delibera del Consiglio Comunale n. 92 del 29/09/2017;
- potrà chiedere dati e notizie, chiedere la compilazione di questionari, alla società riguardanti le misure adottate per la prevenzione della corruzione.

A tale fine, su proposta del predetto Direttore Amministrativo, vengono formulati i seguenti indirizzi rivolti alla società:

1. adottare un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, compatibile, stante il diverso presupposto normativo, con quanto previsto dalla legge n. 190/2012 "*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
2. osservare le disposizioni della predetta Legge n. 190/2012, in linea con il piano nazionale anticorruzione, cd. P.N.A., approvato dall'A.N.A.C (Autorità Nazionale Anti Corruzione);
3. integrare il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.A.C. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. Le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ex lege n. 190/2012 sono elaborate dal RPC in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza e sono adottate dall'organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio di amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti. Una volta adottate, ad esse viene data adeguata pubblicità sia all'interno della società, con modalità che ogni società definisce autonomamente, sia all'esterno, con la pubblicazione sul sito web della società. Di seguito si riporta il contenuto minimo delle misure identificato dall'A.N.A.C. con propria determinazione n. 8/2015:

Individuazione e gestione dei rischi di corruzione: in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 9 della legge n. 190/2012 e dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001, le società effettuano un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall'art. 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti,



sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali. Fra queste, a titolo esemplificativo, possono rientrare l'area dei controlli, l'area economico finanziaria, l'area delle relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati. Nella individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi. L'analisi, finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come i fatti di maladministration e le fattispecie di reato possono essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno dell'ente. Ne consegue che si dovrà riportare una «mappa» delle aree a rischio e dei connessi reati di corruzione nonché l'individuazione delle misure di prevenzione.

In merito alla gestione del rischio, rimane ferma l'indicazione, sia pure non vincolante, contenuta nel PNA, ai principi e alle linee guida UNI ISO 31000:2010.

Sistema di controlli: la definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema di controllo interno previsto dal modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231 del 2001, ove esistente, e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero con l'introduzione di nuovi principi e strutture di controllo quando l'ente risulti sprovvisto di un sistema atto a prevenire i rischi di corruzione. In ogni caso, è quanto mai opportuno, anche in una logica di semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012, nonché quello tra le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e quelle degli altri organismi di controllo, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal Responsabile.

Codice di comportamento: le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione.


Il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse. Al fine di assicurare l'attuazione delle norme del codice è opportuno: a)

garantire un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto; b) prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.

Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali: si ricorda che la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal D.Lgs. n. 39/2013.

All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali

condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. l), del D.Lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" – e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali. Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:



- art. 3, comma 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 6, sulle “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale”;
- art. 7, sulla “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”.

Per i dirigenti, si applica l’art.3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell’incarico; b) i

soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto del

conferimento dell’incarico; c) sia effettuata dal RPC, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un’attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a..

Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali: all’interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall’art. 1,

comma 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” e, in particolare, il comma 2;
- art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente

pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i commi 2 e 3;

- art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo

pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”;

- art. 14, comma 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l’art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.

A tali fini, le società adottano le misure necessarie ad assicurare che:

- a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l’attribuzione degli stessi;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto; c) sia effettuata dal RPC un’attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società,



sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici: al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, le società adottano le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Le società assumono iniziative volte a garantire che: a) negli interpellanti o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra;

b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;

c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Formazione: le società definiscono i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al «modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001».


Tutela del dipendente che segnala illeciti: in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, come già rappresentato nelle Linee guida in materia emanate dall'Autorità con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, le amministrazioni controllanti promuovono l'adozione da parte delle società di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.

Rotazione o misure alternative: uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la Legge n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa e le dimensioni organizzative della stessa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

Monitoraggio: le società, in coerenza con quanto già previsto per l'attuazione delle misure previste ai sensi del D.Lgs. 231/2001 individuano le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio

sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il RPC. Quest'ultimo, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web della società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema che A.N.AC. si riserva di definire.

INDIRIZZI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE NORME RIGUARDANTI LA TRASPARENZA



La società ha nominato il responsabile per la trasparenza: Ing. Andrea Mazzoni. I dati relativi agli obblighi di trasparenza sono pubblicati sul sito internet della società.

La società dovrà uniformare il PTTI (piano triennale trasparenza e integrità) alle linee guida emanate dall'ANAC per gli enti controllati dalle Amministrazioni Pubbliche.

I dati sono pubblicati in una apposita sezione del sito denominata "*Società trasparente*".